

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1978

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato ZANETTI

Determinazione di limiti per i vitalizi dei membri del Parlamento e dei consigli regionali cessati dal mandato e per le retribuzioni per uffici e incarichi presso le pubbliche amministrazioni

*Presentata il 21 gennaio 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La grave crisi economica che il Paese ha attraversato, e sta in parte tutt'ora attraversando, dal 2009 in avanti ha fatto esplodere con maggiore evidenza alcune contraddizioni e ingiustizie che, in verità, anche in sua assenza ben potevano essere considerate tali.

Tra queste, suscitano ormai una più che legittima indignazione sociale quelle che riguardano i vitalizi di cui possono godere gli ex parlamentari e gli ex consiglieri regionali, nonché i livelli remunerativi raggiunti nell'ambito del settore pubblico da coloro che ricoprono cariche apicali o comunque di elevata dirigenza.

Al netto dei populismi più beceri e ingiustificati, riteniamo che sia corretto prevedere trattamenti previdenziali a favore di coloro che si impegnano nella politica, mettendo da parte e a rischio

carriere e progetti personali che potrebbero altrimenti coltivare, così come riteniamo giusto che, anche nel settore pubblico, chi ricopre ruoli di responsabilità abbia un'adeguata soddisfazione economica a fronte del proprio operato e della propria professionalità.

Ciò non di meno, riteniamo che questi riconoscimenti non possano essere agganciati a improponibili parallelismi con il settore privato (proprio perché rappresentare i cittadini o lavorare per lo Stato costituiscono scelte di servizio alla collettività, prima ancora che di carriera personale), tanto più in un contesto in cui la floridità economica del settore privato del Paese è arretrata di una generazione e ce ne metterà almeno un'altra per riprendersi e rimettersi al passo con il peso economico di un settore

pubblico che, in questi anni, è dapprima cresciuto molto e, successivamente, si è frenato nelle sue dinamiche di aumento, ma non addirittura ridotto.

I parametri di ragionevolezza e sostenibilità sociale, oltre che economica, di questi trattamenti vanno piuttosto ricercati e avvicinati:

per quanto riguarda i vitalizi dei parlamentari e dei consiglieri regionali, alle dinamiche che caratterizzano le vicende pensionistiche dei comuni cittadini;

per quanto riguarda i livelli retributivi dei soggetti che ricoprono cariche apicali in seno alla pubblica amministrazione, ai compensi ritenuti congrui per le più alte cariche dello Stato.

Proprio in questa direzione va la presente proposta di legge costituzionale, la quale stabilisce, con poche, semplici e chiare disposizioni, che:

leggi, statuti e regolamenti possono prevedere l'attribuzione a parlamentari e consiglieri regionali del diritto di percepire un vitalizio, ma a condizione che tale diritto sia disciplinato nel rispetto di due presupposti imprescindibili: 1) che il beneficiario sia stato in carica per almeno dieci anni consecutivi o quindici non consecutivi; 2) che l'erogazione del vitalizio non possa comunque decorrere prima del compimento dell'età prevista dalla disciplina previdenziale di volta in volta vigente per i pensionamenti di vecchiaia;

nessun incarico o ufficio in seno alla pubblica amministrazione e alle società partecipate da enti pubblici, escluse soltanto quelle quotate in mercati regolamentati, possa consentire l'attribuzione di un

trattamento economico superiore a quello previsto a favore del Presidente della Repubblica.

La scelta della proposta di legge costituzionale, in luogo di quella ordinaria, discende dalla volontà di rendere queste regole applicabili anche per i diritti già in corso di maturazione, i vitalizi già in corso di erogazione e i contratti e rapporti di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore della legge, superando così il pericoloso tema dei « diritti acquisiti », più volte « brandito » in passato dalla Corte costituzionale per annullare interventi retroattivi, anche quando è di tutta evidenza che essi vanno a colpire « privilegi acquisiti » indifendibili, piuttosto che veri e propri « diritti acquisiti » meritevoli di tutela.

D'altro canto, basta prendere a titolo di esempio il bilancio della Camera, dove il costo per gli ex deputati ha ormai raggiunto e sta superando quello per i deputati in carica, per rendersi conto che interventi di questo tipo, se condotti con la solita logica del « chi c'è, c'è », assai poco possono incidere in termini di riduzione dei costi dello Stato, oltre che palesarsi come l'ennesima ingiustizia tra cittadini e generazioni.

Il vero riformismo è del resto quello che si propone di riformare per creare davvero una prospettiva di futuro, non solo per cercare di mettere alla meno peggio in sicurezza il passato.

Tra tante vuote parole, con questa legge si può dare ai cittadini un segnale chiaro, inequivoco e assolutamente operativo in merito a quale sia l'effettiva volontà politica di eliminare realmente alcuni dei privilegi più odiosi della politica e delle remunerazioni meno accettabili di quelli che devono essere servitori dello Stato, non suoi padroni.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

*(Vitalizi dei parlamentari).*

1. La previsione della corresponsione di vitalizi a favore di deputati e senatori, a carico del bilancio delle rispettive Camere, è consentita nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

a) il beneficiario deve avere ricoperto la carica di deputato o senatore per almeno dieci anni consecutivi, ovvero per quindici anni non consecutivi;

b) il vitalizio non può essere corrisposto prima che il beneficiario abbia raggiunto l'età prevista per la corresponsione della pensione di vecchiaia dalla normativa di volta in volta vigente per la generalità dei cittadini.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento ai diritti in corso di maturazione e ai vitalizi già in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, facendo salvo esclusivamente quanto già percepito dai beneficiari fino alla predetta data.

3. I vitalizi in corso di erogazione alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale non possono eccedere cinque volte il trattamento economico previsto per le pensioni minime e continuano a essere erogati a condizione che, alla medesima data il beneficiario abbia compiuto settanta anni di età. La corresponsione dei vitalizi in favore di beneficiari che non hanno compiuto settanta anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale è sospeso fino al compimento di tale età.

## ART. 2.

*(Vitalizi dei consiglieri regionali).*

1. Gli statuti, le leggi e i regolamenti delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale possono prevedere vitalizi a favore dei consiglieri regionali, nel rispetto di entrambe le seguenti condizioni:

a) il beneficiario deve avere ricoperto la carica di consigliere regionale per almeno dieci anni consecutivi, oppure quindici anni non consecutivi;

b) il vitalizio non può essere corrisposto prima che il beneficiario abbia raggiunto l'età prevista per la corrispondenza della pensione di vecchiaia dalla normativa di volta in volta vigente per la generalità dei cittadini.

2. Ai vitalizi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1.

## ART. 3.

*(Tetto massimo delle remunerazioni nella pubblica amministrazione).*

1. Nessun ufficio o incarico ricoperto nell'ambito della pubblica amministrazione e di società controllate da enti pubblici, con la sola esclusione delle società quotate in mercati regolamentati, può determinare l'attribuzione di un trattamento economico superiore a quello fissato di volta in volta dalla legislazione vigente per il Presidente della Repubblica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche con riferimento ai contratti e ai rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. I trattamenti economici da essi previsti sono conseguentemente adeguati a quanto stabilito dal presente articolo.

ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge costituzionale entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0019180\*